CAMERA DEI DEPUTATI N. **4073**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1998

(Relatore: **RIVOLTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2398)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4073 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, *Relatore*.

ALLEGATO.

L'Accordo in oggetto disciplina la cooperazione tra organi delle amministrazioni italiana e russa nell'importante materia del controllo dei movimenti valutari e delle operazioni collegate alle attività di importazione ed esportazione di beni e servizi. Tale cooperazione e la relativa assistenza reciproca mirano a rafforzare l'attività di vigilanza dei competenti organismi dei due Stati sul corretto svolgimento delle transazioni finanziarie e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali e sul rispetto della legislazione, vigente nei due Paesi interessati, sia in materia valutaria e tributaria che in quella della lotta al fenomeno del riciclaggio dei capitali di illecita provenienza.

L'attività di controllo sui movimenti di capitali ai fini suddetti richiede l'attuazione di programmi di cooperazione internazionale che consentano di affinare la risposta degli Stati nei confronti di quegli operatori che agiscono sui mercati internazionali monetari, finanziari e delle merci, in violazione delle leggi nazionali.

L'esigenza di dotarsi di strumenti efficaci per la cooperazione in tale delicato settore con un Paese delle dimensioni e dell'importanza della Russia, avviato sulla strada delle riforme attraverso la realizzazione di un processo di progressiva liberalizzazione e privatizzazione dell'attività economica, è avvertita da tutte le nostre amministrazioni interessate. Essa è inoltre in linea con gli orientamenti emersi in importanti fori di collaborazione internazionale (G7) circa la necessità di reprimere l'attività di riciclaggio. Questo pericoloso fenomeno ha ormai assunto dimensioni internazionali poiché le organizzazioni criminali sono in grado di immettere nei circuiti economici finanziari mondiali ingenti capitali provenienti da attività illecite grazie allo spazio che esse trovano in quei Paesi dove maggiormente si avverte la mancanza di normative di tutela adeguate.

L'Accordo in questione definisce le finalità, l'ambito, gli strumenti e le procedure della cooperazione tra gli organi delle due amministrazioni interessate.

In particolare, esso individua l'oggetto della collaborazione nello scambio di informazioni di carattere giuridico, nello svolgimento di comuni ricerche analitiche su problemi di interesse reciproco e nell'assistenza ai fini dell'addestramento del personale e della creazione di adeguati sistemi informativi (articolo 1).

L'articolo 2 definisce quali informazioni debbano essere messe a disposizione dell'altra Parte. Si tratta di ogni dato, notizia o elemento di carattere giuridico o relativo a flussi finanziari internazionali ed a disponibilità valutarie, indipendentemente dalla divisa e dal Paese di provenienza o destinazione, comunque collegati ad attività illecite.

L'articolo 3, oltre a disciplinare le procedure per la richiesta delle informazioni di cui all'articolo 2, sancisce il principio che dette informazioni potranno essere comunicate alle rispettive autorità giudiziarie e, a certe condizioni, anche ad organismi di altri Paesi che

svolgano funzioni simili a quelle attribuite alle autorità delle due Parti competenti in materia. Il paragrafo 4 dell'articolo 3 prevede appunto che una Parte possa rifiutare l'accoglimento di una domanda di assistenza, fornendo comunque le motivazioni del caso, o subordinarlo a determinate condizioni a cui l'altra Parte è obbligata a conformarsi.

È inoltre previsto che le informazioni scambiate possano essere utilizzate ai fini fiscali.

L'articolo 4 individua le autorità delle due Parti responsabili, rispettivamente, per il controllo valutario e delle operazioni connesse con le attività di importazione ed esportazione e per il controllo ai fini della lotta al riciclaggio.

L'articolo 5 stabilisce le ulteriori forme di assistenza prevedendo la possibilità che si dia luogo ad incontri di lavoro, scambi di rappresentanti, convegni, trasmissione di documentazione metodologica e tecnica.

Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1, paragrafo 4, sull'addestramento del personale nel campo valutario, e quelle previste dallo stesso articolo 5, relative a visite di lavoro, scambio di rappresentanti e partecipazione a convegni, si fa presente che le connesse spese trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni ed enti interessati (Ministeri del tesoro e delle finanze e Banca d'Italia).

L'articolo 6 fa obbligo alle Parti di estendere al complesso delle informazioni ricevute la copertura del segreto d'ufficio ed il corrispondente livello di tutela che la legge nazionale accorda ad informazioni della medesima natura.

L'articolo 7, infine, fa salve le disposizioni in vigore nei due Paesi nel settore della cooperazione internazionale in tema di attività giudiziaria e di polizia.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4073A
Lire 500